



COMUNE DI ANDRANO

Provincia di Lecce

ORDINANZA SINDACALE

N. 21 DEL 02.04.2026

OGGETTO: Stagione A.I.B. 2026 - Attività propedeutiche e di prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale ai sensi della Legge 21/11/2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”. Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati. Pulizia fondi e realizzazione fasce protettive.

IL SINDACO

Vista la Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

Vista la Legge Regionale Puglia n. 38/2016, in particolare gli artt. 2 e 3;

Richiamata la nota della Prefettura di Lecce – Area V, Prot. Uscita n. 0002552 del 08/01/2026, acquisita al prot.n. 156 dell’08/01/2026, con la quale si invitano i Sindaci ad adottare, entro il 28 febbraio 2026, ordinanza finalizzata alla mitigazione del rischio incendi;

Visti:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della Protezione Civile);
- il D.Lgs. 6 febbraio 2020 n. 4;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare l’art. 54;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), art. 29;
- la L.R. Puglia n. 7/2014;
- il Regolamento comunale di Protezione Civile;
- il Piano Comunale di Protezione Civile;

Considerato che gli incendi si sviluppano frequentemente da terreni incolti o non adeguatamente mantenuti;

Ritenuto necessario adottare misure urgenti di prevenzione a tutela della pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento agli incendi di interfaccia;

Considerato che tali situazioni rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità, la viabilità e le proprietà private e pubbliche;

Constatato che gli incendi boschivi, in particolare nel periodo estivo, arrecano gravi danni al patrimonio ambientale, forestale e faunistico, compromettendo altresì l’assetto idrogeologico del territorio e costituendo un serio pericolo per le persone;

Verificato lo stato di pericolosità della viabilità lungo strade comunali, vicinali e viottoli esterni all’abitato, causato dalla presenza di siepi, rampicanti e rami sporgenti dai muri di cinta prospicienti la sede stradale;

Dato atto dell'oggettiva difficoltà di notifica individuale del presente provvedimento, stante la frammentazione fondiaria;

Tutto ciò premesso e considerato, con i poteri conferiti dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, aree incolte, aree edificabili non utilizzate, aree pertinenziali, giardini, cortili e superfici comunque interessate da vegetazione, ricadenti nel territorio comunale, nonché agli enti pubblici e privati responsabili della gestione e manutenzione di aree, strade e boschi, ciascuno per le rispettive competenze:

1. Pulizia delle aree prospicienti strade e infrastrutture

- a) Entro il 31 maggio 2026, con obbligo di mantenimento fino al 30 settembre 2026, è fatto obbligo di procedere alla pulizia, allo sfalcio della vegetazione e alla rimozione di sterpaglie, rovi e materiale secco:
 - nelle aree adiacenti alle strade comunali ed extraurbane;
 - nelle aree confinanti con abitazioni, infrastrutture e insediamenti produttivi.
- b) La vegetazione dovrà essere rimossa per una profondità idonea a garantire la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada e a prevenire la propagazione di incendi.

2. Realizzazione fasce protettive (precese)

- a) entro il 31 maggio 2026, i proprietari di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, nonché di colture arboree, devono realizzare lungo tutto il perimetro del fondo fasce protettive prive di vegetazione, di larghezza non inferiore a 15 metri.
- b) i gestori di superfici boscate devono provvedere, entro il medesimo termine, alla ripulitura e manutenzione dei viali parafuoco.
- c) nei campi cerealicoli le fasce di almeno 15 metri devono essere realizzate contestualmente alla mietitrebbiatura e comunque non oltre il 15 luglio 2026.
- d) è obbligatoria la rimozione di residui vegetali, materiale legnoso secco e ramaglie, anche derivanti da piante disseccate.

3. Interventi sostitutivi in danno

- a) In caso di inadempimento, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio agli interventi necessari per la messa in sicurezza, con addebito integrale delle spese sostenute ai soggetti obbligati, ai sensi della normativa vigente.

4. Disciplina abbruciamenti

- a) La regolamentazione del divieto di abbruciamento e delle prescrizioni relative al periodo di massima pericolosità sarà oggetto di separato provvedimento in conformità alla normativa regionale e prefettizia.

5. Sanzioni

- a) L'inadempimento alle disposizioni della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - da € 500,00 a € 5.000,00 ai sensi dell'art. 10, comma 6, della L. 353/2000 e dell'art. 3 L.R. Puglia 38/2016;
 - da € 173,00 a € 694,00 per violazione dell'art. 29 del D.Lgs. 285/1992.
- b) Qualora l'inosservanza integri violazione di un provvedimento legalmente dato per ragioni di sicurezza pubblica e non sia già prevista specifica sanzione amministrativa, si applica l'art. 650 c.p.
- c) Resta ferma la responsabilità penale nei casi di incendio, ai sensi dell'art. 423-bis c.p. e delle altre disposizioni vigenti.

6. Vigilanza e controlli

- a) La Polizia Locale, unitamente alle altre Forze dell'Ordine, è incaricata della vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza, con facoltà di:
 - effettuare sopralluoghi;
 - irrogare sanzioni amministrative;
 - redigere relazioni per l'attivazione degli interventi in danno;
 - segnalare all'Autorità Giudiziaria eventuali violazioni penalmente rilevanti.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online;
2. che la presente **Ordinanza** è immediatamente esecutiva;
3. la notifica per pubblici proclami mediante:
 - pubblicazione in evidenza sul Sito Istituzionale all'indirizzo www.comune.andrano.le.it;
 - affissione di manifesti sul territorio;
 - diffusione tramite Canali Istituzionali e del Servizio di Protezione Civile;
4. la presente Ordinanza viene trasmessa a:
 - ✓ Prefettura di Lecce: *protocollo.prefle@pec.interno.it*;
 - ✓ Protezione Civile Puglia: *servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it*;
 - ✓ Protezione Civile Marittima: *info@pec.proxivmarittima.it*;
 - ✓ Confagricoltura Lecce: *confagricolturalecce@pec.it*;
 - ✓ Unione dei Comuni: *unioneandranosponganodiso@sicurezzapostale.it*;
 - ✓ Carabinieri Forestali Lecce: *fle43453@pec.carabinieri.it*;
 - ✓ Provincia di Lecce – Servizio Viabilità ed Espropri: *viabilita@cert.provincia.le.it*;
 - ✓ Stazione Carabinieri Tricase – *posta certificata: tle25341@pec.carabinieri.it*;
 - ✓ Carabinieri Spongano: *tle30391@pec.carabinieri.it*;
 - ✓ Carabinieri Forestali: *fle43458@pec.carabinieri.it*;
 - ✓ Guardia di Finanza Tricase: *le1100000p@pec.gdf.it*;
 - ✓ Vigili del Fuoco Lecce: *com.lecce@cert.vigilfuoco.it*;
 - ✓ Guardie Zoofile-Fare Ambiente – *cpleccevigilanzafareambiente@sicurezzapostale.it*;
 - ✓ Parco naturale Otranto - S. Maria di Leuca - Bosco di Tricase: *parcootrantoleuca@pec.it*;
 - ✓ Coldiretti Lecce: *coldirettilecce@legalmail.it*;
 - ✓ Polizia Locale – *diramazione interna*.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Andrano li 02/04/2026

IL SINDACO
Salvatore MUSARO'